



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7278 del 2019, proposto da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso
e Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sesto San Giovanni, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato
e difeso dagli avvocati Stefania Festucci, Lucilla Lo Campo e Giorgio Fraccastoro,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso lo studio dell'avvocato Giorgio Fraccastoro in Roma, via del Corso n. 509;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione
Quarta, 31 gennaio 2019, n. 208, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sesto San Giovanni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Giorgio Manca e udito l'avvocato Guariso in collegamento da remoto; preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione è data la presenza degli avvocati Fracastoro, Festucci e Lo Campo, ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell'art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall'art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con l'appello in trattazione, la sig.ra _____ ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione quarta, 31 gennaio 2019, n. 208, che ha respinto il ricorso da lei proposto per l'annullamento del provvedimento 13 aprile 2018, n. 31035, con il quale il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto la cancellazione della domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

1.1 In particolare il Tribunale ha ritenuto infondati sia il primo motivo di ricorso («*Violazione e/o erronea applicazione dell'art.8 lett. g) reg. n. 1/2004*»), sia il secondo motivo di ricorso («*Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 3 del dpr 445/2000*»), evidenziando come l'assetto normativo delineato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, escludesse la possibilità per lo straniero di avvalersi di una dichiarazione sostitutiva per attestare la propria impossidenza di immobili nello Stato di provenienza (la ricorrente è di nazionalità ecuadoregna), fatti salvi specifici accordi internazionali che nella specie non risultavano.

1.2. È stato respinto anche il terzo motivo («*Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2 comma 5 d.lgs. 286/98; violazione e/o erronea applicazione dell'art. 11 della direttiva 2003/109/ce; violazione e/o erronea applicazione dell'art. 9 comma 12 del d.lgs. 3/2007; violazione del principio di parità di trattamento. eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, irragionevolezza*») sull'assunto della insussistenza nel caso di specie di

qualsivoglia forma di discriminazione ai danni della ricorrente, atteso che il provvedimento di cancellazione era giustificato dalla mancanza, nel Paese di provenienza, di uno strumento operativo – il registro nazionale della proprietà – o di mezzi alternativi in grado di accertare l'appartenenza e quindi il possesso di beni immobili.

2. Ha resistito in giudizio il Comune di Sesto San Giovanni, il quale, con memoria difensiva depositata in data 26 aprile 2022, ha chiesto che l'appello fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

3. All'esito dell'udienza pubblica straordinaria del 17 maggio 2022, con sentenza n. 4900 del 15 giugno 2022, questa Sezione ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse quanto alla domanda di annullamento; quanto alla domanda con cui l'appellante si è limitato a chiedere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato a fini risarcitori - senza proporre l'istanza risarcitoria - introdotta dall'appellante con memoria depositata ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica straordinaria del 14 dicembre 2022, in attesa del pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato a cui era stata devoluta la questione dei presupposti e della portata applicativa dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm.

4. All'udienza pubblica straordinaria del 14 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Alla luce del principio di diritto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8 del 13 luglio 2022, secondo cui *«per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm.»*, e vista la sopracitata memoria del 27 aprile 2022, con cui l'appellante ha dichiarato il proprio interesse a fini risarcitori, deve procedersi all'accertamento

dell'illegittimità del provvedimento gravato.

6. L'appello è affidato a quattro motivi di censura.

6.1. Con il primo motivo (*«Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non rilevante la circostanza che il bando 2016 cui ha partecipato la ricorrente e il Regolamento regionale 1/2004 vigente all'epoca non contengano alcun riferimento al D.P.R. 445/2000. Violazione delle predette norme. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione»*) l'appellante evidenzia che al bando di concorso in esame non sarebbero applicabili le norme di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 445 del 2000, per il mancato richiamo della disposizione nella *lex specialis* del concorso, e per l'impossibilità, nel caso di specie, di ricorrere al principio di eterointegrazione del bando, che ha carattere eccezionale e deve essere circoscritto ai soli casi in cui ricorrano delle lacune.

6.2. Con il secondo motivo (*«Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la richiesta di documenti integrativi all'ISEE rivolta unicamente ai cittadini stranieri non si ponga in violazione dei vincoli di parità di trattamento di cui alle disposizioni invocate nel ricorso (ovvero artt. 2, comma 5 e 40, comma 6 D.Lgs. 286/98, art. 11 Direttiva 2003/109). Violazione delle predette norme. Eccesso di potere. Difetto di motivazione»*) l'appellante lamenta la violazione degli articoli 2, comma 5, e 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conseguente all'applicazione degli art. 3, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 445 del 2000.

Tali norme, secondo l'appellante, nella parte in cui dispongono che *«al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri»* (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000), legittimerebbero l'introduzione di un diverso regime della documentazione amministrativa per

italiani e stranieri, prevedendo solo per questi ultimi che le dichiarazioni di cui all'art. 46 del medesimo D.P.R. possano essere utilizzate *«limitatamente ai fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani»*.

6.3. Con il terzo motivo (*«Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non rilevanti le disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013, invocate dalla ricorrente. Violazione della predetta norma nonché dell'art. 19 commi 13 e 14 DL 201/11 conv. in L. 214/11 nella parte in cui obbligano italiani e stranieri a denunciare ai fini IVIE gli immobili all'estero; violazione dell'art. 6 del D.lgs. 239/96 e del decreto del MEF 23.3.17 nella parte in cui prevede che vi è "adeguato scambio di informazioni" con l'Ecuador a fini fiscali. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione»*) l'appellante sostiene l'inapplicabilità dell'art. 3 del D.P.R. n. 445 del 2000 laddove si faccia questione di accesso a prestazioni e servizi, come nel caso di specie in cui la prova del requisito della non possidenza di immobili dovrebbe avvenire tramite l'attestazione ISEE di cui all'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158.

6.4. Con il quarto motivo (*«Erroneità della sentenza nella parte in cui ha erroneamente interpretato l'art.2, co. 2-bis D.P.R. 394/1999. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione»*) l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui fonda la legittimità del provvedimento di esclusione dal concorso sul presupposto che il Console ecuadoregno non avrebbe verificato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, comma 2-bis, D.P.R. n. 394 del1999 (secondo cui *«Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del*

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati»). Secondo l'appellante, tuttavia, la norma non si riferisce alle autorità consolari straniere (nella specie quelle ecuadoregne), ma a quelle italiane, perché una norma dell'ordinamento italiano non potrebbe imporre compiti in capo a una autorità diplomatica straniera.

7. È fondato ed assorbente il secondo motivo d'appello.

7.1. La questione deve essere risolta alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, 29 gennaio 2021, n. 9, a cui era stata sottoposta, tra le altre, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo, 31 ottobre 2019, n. 34, recante *«Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni»*, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).

Con la sentenza sopra richiamata la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4.1, della legge della Regione Abruzzo, 25 ottobre 1996, n. 96, per *«disparità di trattamento tra cittadini italiani/comunitari e cittadini non comunitari, poiché viene richiesta solo a questi ultimi la produzione di documentazione ulteriore per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica»*; mentre ha dichiarato non fondate le censure di incostituzionalità rivolte nei confronti del comma 4.2 del medesimo art. 5 cit., alla luce della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente conforme di tale norma.

Con riferimento all'art. 5, comma 4.1, della citata legge regionale abruzzese (secondo cui «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea [...] devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza»), la Consulta ha ritenuto che «l'onere procedimentale prescritto dalla disposizione in esame risulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare. Se, infatti, lo scopo della normativa nella quale la disposizione impugnata si colloca è di garantire un alloggio adeguato nel luogo di residenza in Regione a chi si trovi nelle condizioni di bisogno individuate dalla legge, il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante. Non lo è sotto il profilo dell'indicazione del bisogno, giacché, intesa l'espressione "alloggio adeguato" come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, è evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare posseda, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l'effettivo bisogno di un alloggio in Italia. E non lo è nemmeno come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, per la quale non offre alcun significativo elemento aggiuntivo rispetto a quanto già si desume dalla generale attestazione di non titolarità di diritti su alloggi all'interno del territorio nazionale o all'estero, prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996».

La Corte ha soggiunto: «Oltre che irragionevole per le ragioni appena esposte, la

previsione risulta altresì discriminatoria. Tale carattere dell'onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari – sul presupposto (indimostrato) che a essi sarebbero riservati «oneri probatori meno gravosi» di quelli imposti ad altri cittadini – appare evidente, solo che si consideri il fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata. Si tratta, dunque, di un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli «ostacoli di ordine pratico e burocratico» che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019)».

Quanto invece alla documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui il cittadino extracomunitario ha la residenza fiscale, ai fini della verifica della condizione economica del nucleo familiare, di cui all'art. 5, comma 4.2., della citata legge regionale abruzzese, la Consulta ha evidenziato come «*la previsione [...] che l'onere in questione non trova applicazione, tra l'altro, “qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza”*, deve essere interpretata in modo da non far gravare sul richiedente le conseguenze del ritardo o delle difficoltà nell'acquisire la documentazione in parola, ciò che la renderebbe costituzionalmente illegittima in quanto irragionevolmente discriminatoria. Solo assimilando all'“impossibilità di acquisire tale documentazione” anche l'estrema difficoltà di acquisirla ovvero la mancata risposta entro un termine congruo da parte delle autorità competenti, infatti, si può ritenere che al cittadino extracomunitario, al quale per regola non può essere riservato, nei rapporti con l'amministrazione, un trattamento meno favorevole di quello riservato agli altri cittadini, non sia imposto un aggravio procedimentale vessatorio. Resta fermo, ovviamente, che spetta al richiedente dimostrare di aver fatto quanto necessario

secondo l'ordinaria diligenza per procurarsi la documentazione o di non essere riuscito comunque ad ottenerla».

7.2 Venendo al caso in esame, ed anticipando le conclusioni cui si perverrà all'esito della successiva analisi, deve ritenersi, sulla scorta delle considerazioni svolte nella citata pronuncia della Corte costituzionale, che i principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 18 del TFUE e all'art. 14 della CEDU, nonché la normativa primaria di cui agli artt. 2, comma 5, e 40, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), ostino all'applicazione di una normativa secondaria, costituita dal combinato disposto dell'art. 8, lett. g), del regolamento della Regione Lombardia, 10 febbraio 2004, n. 1 e dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000, che imponga al solo cittadino extracomunitario, ai fini dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, la produzione di documentazione ulteriore attestante la non proprietà di alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza, specialmente nei casi, come quello in esame, in cui la produzione di tale documentazione risulti estremamente difficoltosa.

7.3. Giova sinteticamente richiamare la normativa applicata dal Comune di Sesto San Giovanni nell'emanare il provvedimento impugnato.

L'art. 8 del citato regolamento regionale n. 1 del 2004, applicabile *ratione temporis*, prevedeva, tra i requisiti soggettivi necessari per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il «*non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale e all'estero*».

Secondo il Comune di Sesto San Giovanni, la dimostrazione del possesso di tale requisito sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 (secondo cui «I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o

PDF Fraser Free

attestabili da parte di soggetti pubblici italiani»). Poiché la non possidenza di immobili all'estero, rientrando nel campo di applicazione dell'art. 46, lett. o), del D.P.R. n. 445 del 2000 quale «situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali», non risultava attestabile da parte di soggetti pubblici italiani ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del medesimo D.P.R.; e a fronte della mancanza di una specifica convenzione internazionale in materia tra Italia ed Ecuador ai sensi dell'art. 3, comma 3, cit. il Comune di Sesto San Giovanni richiedeva alla Sig.ra [redacted] il certificato tradotto e legalizzato attestante la non proprietà di immobili in tutto il territorio del Paese di origine per tutti i componenti del nucleo familiare. La mancata produzione nei termini concessi comportava la cancellazione della domanda di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Come accennato, il primo giudice ha ritenuto legittima l'applicazione delle norme sopra richiamate, in ragione dell'impossibilità per le autorità italiane di svolgere un effettivo controllo, anche indiretto, sull'eventuale autocertificazione che la ricorrente avesse reso quanto all'assenza di proprietà immobiliari in Ecuador. Secondo il Tribunale, la previsione di tale onere documentale aggiuntivo non costituirebbe un trattamento discriminatorio; al contrario, esentare l'interessata dalla produzione di idonea documentazione attestante il possesso del requisito di cui all'art. 8, lett. g) del regolamento regionale avrebbe comportato un indebito vantaggio rispetto agli altri aspiranti all'assegnazione degli alloggi tenuti a comprovare il requisito nei modi prescritti dalla norma regolamentare.

7.4. Tale interpretazione non può essere accolta.

7.4.1. Se per gli immobili situati nel territorio italiano l'amministrazione è in grado di controllarne la relativa titolarità, tanto nei confronti di cittadini italiani (e comunitari) quanto nei confronti dei cittadini extracomunitari, e ciò giustifica l'applicazione dell'autodichiarazione come disciplinata dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, va anche sottolineato come le difficoltà di verifica circa la

titolarità di immobili in paesi extraeuropei riguardino (o possono riguardare) tanto i cittadini italiani (comunitari) quanto quelli extracomunitari: la verifica circa l'impossidenza di immobili all'estero, sia di un cittadino italiano che di un cittadino extracomunitario, non può infatti essere effettuata direttamente da soggetti pubblici italiani, ma passa, inevitabilmente, dalla collaborazione con le autorità dello Stato estero in questione.

Pertanto, la previsione di un regime differenziato tra cittadini italiani (comunitari) ed extracomunitari, secondo cui i primi possono provare l'impossidenza di immobili situati all'estero per il tramite di un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 2000, mentre sui secondi grava un onere aggiuntivo di produzione di idonea documentazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello stesso D.P.R., risulta ingiustificato ed irragionevole alla luce del canone di cui all'art. 3 Cost., stante l'omogeneità tra le due situazioni prese in esame, ed in ultima analisi discriminatorio nei confronti dei cittadini extracomunitari.

Alla luce di tali considerazioni, le norme secondarie di cui agli artt. 8, lett. g), reg. n. 1 del 2004 e 3, comma 4, d.p.r. n. 445 del 2000, laddove fanno gravare sui solo cittadini extracomunitari l'onere aggiuntivo di produrre idonea documentazione attestante la non proprietà di immobili al di fuori dei confini nazionali, ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si pongono in contrasto con le norme di rango primario di cui agli artt. 2, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (*«allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge»*) e 40, comma 6, dello stesso d.lgs. (*«i titolari di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato hanno diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica»*), e pertanto devono essere disapplicate in base al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa che riconosce al giudice amministrativo il potere di disapplicare una

norma secondaria contrastante con una norma di rango primario (si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, 6 dicembre 2022, nonché, ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 2019, n. 821, Cons. di Stato, sez. VI, 24 ottobre 2017, n. 4894, Cons. di Stato, Sez. III, 30 gennaio 2017, n. 367).

Come osservato in premessa, la disapplicazione delle norme in esame risulta oltremodo doverosa alla luce delle statuizioni poste dalla sentenza della Corte costituzionale n. 9 del 2021 (nonostante tale pronuncia sia intervenuta, giova sottolinearlo, solo successivamente alla sentenza appellata).

7.4.2. Conseguentemente, alla stregua delle ragioni sin qui esposte, il provvedimento del 13 aprile 2018, n. 31035, con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha escluso l'appellante dalla procedura di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica a causa della mancata produzione della suddetta documentazione, è illegittimo per la violazione degli artt. 2, comma 5, e 40, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei principi di parità di trattamento e divieto di discriminazione di cui agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 18 del TFUE e all'art. 14 della CEDU.

8. In conclusione, l'appello va accolto nei limiti sopra segnati e, per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ai soli fini della dichiarazione di illegittimità del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo.

10. In ragione delle peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e dichiara, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo, l'illegittimità del provvedimento con esso impugnato.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

Annamaria Fasano, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere

Diana Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE

Giorgio Manca

IL PRESIDENTE

Elena Quadri

IL SEGRETARIO